



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016 n. 198, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale";

VISTO, in particolare, l' articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della stessa legge, di seguito denominato "Fondo";



TENUTO CONTO, infine, che all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016 si prevede che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni alle due Amministrazioni, volti ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa digitale, secondo criteri e modalità da definirsi con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, anche la determinazione della quota percentuale per il finanziamento di progetti comuni va opportunamente inserita nell'ambito della successiva ripartizione delle risorse di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 198 del 2016;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) con la quale sono state stanziato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione *Comunicazioni*, Programma *Sostegno all'editoria*, per l'anno finanziario 2017, le risorse destinate al sostegno all'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, per un importo complessivo pari a euro 196.223.143;

VISTO l'articolo 1, comma 230, della citata legge n. 232 del 2016, con il quale è stata disposta la riduzione di euro 5.500.000 della quota del Fondo spettante per l'anno 2017 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata di giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale;

VISTO l'articolo 1, comma 592, della medesima legge n. 232 del 2016 che, allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017, autorizza la spesa di: a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

TENUTO CONTO del fatto che le somme già stanziato sul capitolo MEF 2183/4 denominato "*Attività connesse alla diffusione di notizie italiane con servizi esteri*", pari a 7.622.166 euro, devono essere aumentate di 300.000 euro in forza dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 592, della legge di bilancio per il 2017 e che, essendo destinate a finalità diverse rispetto a quelle del Fondo, non sono da considerare ai fini della ripartizione di cui al presente decreto;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge n. 198 del 2016 confluiscono nel "Fondo":

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che operano nel mercato della pubblicità;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della sopra citata legge n. 198 del 2016, che prevede che la ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sia definita annualmente sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che le risorse di cui alle lettere c) e d) sopra riportate risultano, allo stato, non quantificabili con precisione, posto che:

- per quelle di cui alla lettera c) deve essere previamente accertata la capienza delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione;

- per quelle di cui alla lettera d) l'accertamento dovrà essere effettuato successivamente all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, destinato a disciplinare le modalità di versamento del relativo contributo;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della più celere attivazione del Fondo, procedere alla ricognizione e ripartizione tra le due Amministrazioni sopraindicate delle sole risorse di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 198 del 2016, già certe nel loro ammontare, rinviando ad un successivo provvedimento la ripartizione delle risorse di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 198 del 2016, una volta accertatane l'esatta consistenza;



VISTO l'art. 53-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, in materia di prepensionamenti dei giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale, ha previsto che al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, *“si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che le risorse che possono essere attualmente ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico ammontano complessivamente ad euro 182.300.977;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 198 del 2016 devono tener conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio con delega in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017, con il quale sono attribuite al Ministro on. Lotti le ulteriori deleghe in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale il prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;



DECRETA

Art. 1

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 198 del 2016, complessivamente ammontanti ad euro 182.300.977, sono ripartite in base alle proporzioni esistenti, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, come integrate e ridotte dalla legge n. 232 del 2016 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Le risorse che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della sopra citata legge n. 198 del 2016, sono pertanto così ripartite:

- euro 114.429.960, destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri da stabilire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016;
- euro 67.871.017, destinate ad interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Roma, 12 OTT. 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro con delega

in materia di sport, informazione


ed editoria



Il Ministro dell'economia e
delle finanze



Il Ministro dello sviluppo
economico



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE


UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2434.....

Roma, 13/10/2017

IL REVISORE



IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 2132

6 NOV 2017

IL MAGISTRATO

